**ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA**

Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana

presidente@pec.governo.it

uscm@palazzochigi.it

Il sottoscritto ………………… (GENERALITA’: nome, cognome…)

oppure La scrivente impresa (GENERALITA’: denominazione sociale oppure sede, c.f. ), attesa la limitazione delle proprie libertà costituzionali disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 17 maggio 2020, al n. 126, propone

**ISTANZA D’ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA**

del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 17 maggio 2020, al n. 126 in quanto illegittimo per i seguenti

**MOTIVI**

1. **Violazione degli artt. 1, 4, 16, 32, 35 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana**

L'art. 16 della Repubblica Italiana- che è, a norma dell’art. 1 della Costituzione stessa una "Repubblica fondata sul lavoro" tanto da promuovere, all’art. 4, il diritto al lavoro tutelato, ex art. 35 Costituzione in ogni sua forma, - sancisce il diritto di ogni cittadino di "**circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza**".  L’art. 32 della Costituzione prevede la tutela del diritto alla salute specificando che nessuno può esser obbligato ad un trattamento sanitario se non in forza di legge.

Il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato nella G.U. n.126 del 17 maggio 2020 altro non è che un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che, nel momento in cui limita la libertà di circolazione delle persone per asserite esigenze sanitarie  già si pone in evidente contrasto con gli artt. 16 e 32 Costituzione, oltre che ad impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa e di iniziativa economica di cui agli artt. 1, 4, 35 e 41 della Costituzione.

Si potrebbe osservare che i precedenti DPCM resi per la situazione emergenziale della pandemia COVID-19 sono stati emanati dal Presidente del Consiglio in quanto a ciò autorizzato dal D.L. del 6 febbraio 2020 n. 6, poi abrogato e sostituito dal D.L. 19 del 25 marzo 2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 22.05.2020, n. 35, che attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di assumere provvedimenti limitativi delle libertà personali.

La funzione legislativa a norma dell'art. 70 Costituzione è esercitata dal Parlamento anche se, a norma dell’art. 77, il Governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed urgenza decreti aventi forza di legge da sottoporre al Parlamento per la conversione in legge. Il problema che quindi si pone è verificare se il dettato costituzionale viene ad esser rispettato nell’ipotesi in cui il Governo attribuisca, con un decreto legge,  ad un proprio componente il potere di limitare con atti amministrativi le libertà costituzionali che per la Costituzione possono trovare limiti solo in atti legislativi parlamentari.

La risposta non può che esser negativa in quanto il tenore letterale dell’art. 16 Costituzione non ammette la possibilità di permettere la limitazione della libertà di circolazione ad un atto amministrativo essendo riservata tale possibilità solo alla legge non essendo altresì prevista la possibilità di una delega all'esecutivo in ordine a provvedimenti di carattere non individuale ma generale per l’ovvio motivo che è in gioco una libertà costituzionale dell’intero popolo italiano che non può essere limitata da un atto amministrativo.

Si può osservare che il T.U. delle leggi sanitarie R.D. 1265/1934, Titolo V artt. 253 e ss., prevede la possibilità del Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità di adottare misure opportune in caso di epidemie, così come l’art 32 L. 833/1978 riconosce tale potere, anche sull’intero territorio nazionale, al Ministro della sanità. Tali norme legislative che rinviano ad atti di normazione secondaria, quindi ad atti amministrativi, l’adozione di provvedimenti di cui non viene specificata la portata, contrariamente a quanto previsto dal D.L. 19/2020 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 22.05.2020, n. 35, che conferisce espressamente al Capo del Governo un potere illimitato e generalizzato di compressione delle libertà, non vanno però ad incidere sulle libertà costituzionali.

Il DPCM 17 maggio 2020 è quindi illegittimo al pari della norma presupposta consistente nel D.L. 19/2020 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 22.05.2020, n. 35 violando gli art. 1, 4, 16, 32, 35 e 41 della Costituzione.

\*\*\*\*\*

1. **Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed irragionevolezza**

Un provvedimento di simile portata quale il DPCM 17 maggio 2020 per le conseguenze ad esso collegate avrebbe dovuto esser adottato sulla base di adeguati atti istruttori contenenti anche un confronto ed una valutazione tra gli aspetti sanitari e le conseguenze sociali ed economiche.

Il DPCM non è stato adottato con i criteri sopra espressi, infatti si fonda su un solo atto istruttorio rappresentato dal “verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del comitato tecnico scientifico”; atto istruttorio il cui contenuto non è minimamente riportato sia nei DPCM precedenti e sia nel DPCM 26/04/2020, pubblicato nella G.U. n.108 del 27/04/2020 restando così incognito.

Il comitato di cui sopra è stato nominato con ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 da un capo della Protezione Civile. Tale ordinanza, che è un atto amministrativo, oltre che a prevedere all’art. 3 che il capo della protezione civile possa prendere provvedimenti anche in deroga a disposizioni legislative, all’art. 2 nomina, con criteri incogniti, un comitato tecnico scientifico.

Non sembra, visto il c.d. codice della protezione d.lvo n.1/18, che la nomina di tale comitato rientri nei poteri della protezione civile, né che tale comitato possa dare pareri tecnici all’esecutivo posto che il DPR 257/1961 prevede gli organi consultivi dell’esecutivo tra cui il Consiglio Superiore della Sanità che non sembra mai esser stato consultato non essendo riportato nel DPCM un suo parere.

Il difetto di istruttoria determina conseguentemente l’irragionevolezza del DPCM per l’assenza di ogni valutazione comparativa tra le esigenze sanitarie a fronte anche dei dati statistici, le libertà che sono state limitate e la loro incidenza sulla realtà sociale ed economica.

Atteso che non vi è alcun riscontro scientifico che provvedimenti di contenimento generalizzato e non limitato ai singoli focolai ed agli infetti abbiano avuto una qualche efficacia, ed atteso altresì che per dato d’osservazione empirica, tutte le precedenti pandemie si sono risolte naturalmente in un arco temporale limitato, merita osservare che il dato statistico mostra una realtà che pare discostarsi da quella percepita in via emotiva.

Infatti, dai dati ISTAT emerge che mediamente ogni anno vi sia l’1% circa di mortalità in relazione alla popolazione italiana. Nell’anno 2019, a fronte di una popolazione di 60.359.546 abitanti, vi sono stati 647.000 morti, con la conseguenza che ogni mese vi sarebbe stato il decesso di circa 53.916 persone.

Negli anni 1956 e 1957, anni in cui fu l’epidemia di influenza “asiatica”, a fronte di una popolazione di 48.788.971 per l’anno 1956, vi furono decessi per 497.550 pari all’1,2% e nell’anno 1957, a fronte di una popolazione di 49.051.924 vi furono morti per 484.190 pari allo 0,98%.

Secondo i dati ISTAT, nel primo trimestre dell’anno 2020, il numero totale dei morti è in linea con gli anni precedenti, anzi vi sarebbe una qualche diminuzione.

Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, all’attualità vi sarebbero 20.465 morti con un’età media di 78 anni, di cui il 61% con tre o più patologie pregresse, il 20,7% con due patologie pregresse, il 14,8% con una patologia pregressa mentre solo il 3,5% non avrebbe avuto nessuna patologia. Quindi, il numero dei soggetti morti per Covid-19 senza patologie pregresse sarebbero 716, che rappresenta in confronto della popolazione italiana lo 0,0011%, mentre alla data odierna il totale di chi ha contratto il Covid-19 (comprensivi i positivi 56.594, i guariti 140.479 ed i morti 32.785) pari a 229.858 persone sarebbe lo 0,381% della popolazione.

Tali numeri non sembrano essere stati adeguatamente valutati ai fini di effettuare il contemperamento degli interessi della nazione.

Ed infine va rilevato che tutti i DPCM emanati dal Presidente del Consiglio per la emergenza sanitaria in vigore dal 1 febbraio 2020 sono stati emessi con un evidente, quanto plateale, abuso di potere poiché il corrispondente decreto legge n. 19 del 25.3.2020 e Pubblicato su G.U. 25.3.2020 n.79 è costituzionalmente illegittimo e comunque, in ogni caso non è stato redatto in modo sistematico e descrittivo delle specifiche situazioni, delle specifiche motivazioni e descrizioni delle limitazioni ai diritti e delle libertà costituzionalmente garantite.

Da quanto sopra emerge

**L’ILLEGITTIMITA’**

Del DPCM 17 maggio 2020, pubblicato nella G.U. n.126 del 17 maggio 2020 e da qui la richiesta di annullamento in sede di autotutela dello stesso.

Data, ………………

Firma